GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 | ROMA — MERCOLEDI 30 LUGLIO | NUM. 178

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo moto-proprio

Con decreto del 17 luglio 1890:

A cavaliere:

Provana di Collegno cav. Abele.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Con decreto del 13 luglio 1890:

Ad ufficiale:

Ripoli cav. Ignazio, già intendente di finanza collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici:

Con decreto del 17 luglio 1890:

A cavaliere:

Truccano cav. Luigi, capo sezione di 2ª classe nell'Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6974** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti indicati nell'annessa tabella, coi quali furono autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziate al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Tabella delle prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90 autorizzate con Regi decreti in data 17 aprile 1890.

Data e numero dei Regi decreti	Bilancio al quale furono inscritte le somme prelevate — Capitoli — Numero	Denominazione	Somme prelevate
		Ministero del tesoro.	
17 aprile 1890 n. 6798	121	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio di cassa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	11,700 »
		Ministero delle finanze.	
Id. » 6799	170	Spese per ricostruzione ed adattamento del fabbricato *La Dogana* di Pavia (legge 14 luglio 1887, n. 4718)	27,800 »
Id. » 6800	185 *bis*	Saldo di spesa per la costruzione della caserma *Imperatrice* per la guardia di finanza alle saline in Margherita di Savoia (provincia di Foggia)	612 93
			28,412 93
		Ministero di grazia e giustizia e dei culti.	
Id. » 6801	1	Ministero — Personale di ruolo	7,020 »
		Ministero degli affari esteri.	
Id. » 6802	16	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	50,000 »
Id. » 6803	21	Spese di ospedale ed altre eventuali all'estero (art. 14, n. 5 della legge consolare 27 gennaio 1866, n. 2801)	50,000 »
Id. » 6804	24	Scuole all'estero	200,000 »
			300,000 »
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
Id. n. 6805	169 *bis*	Università di Pisa — Urgenti lavori di sistemazione dei vari gabinetti scientifici nell'edificio delle scuole mediche	8,800 »
Id. » 6806	191 *bis*	Riparazioni straordinarie al fabbricato demaniale ove ha sede il Regio istituto internazionale *Vittorio Emanuele II* in Napoli . .	12,000 »
			20,800 »

Data e numero dei Regi decreti	Bilancio al quale furono inscritte le somme prelevate — Capitoli — Numero	Denominazione	Somme prelevate
		Ministero dell'interno.	
17 aprile 1890 n. 6807	1	Ministero — Personale	40,000 »
Id. » 6808	10	Ispezioni e missioni amministrative	15,000 »
Id. » 6809	14	Spese casuali	30,000 »
Id. » 6810	23	Amministrazione provinciale — Gratificazioni e spese di estatatura	10,000 »
Id. » 6811	63	Sicurezza pubblica — Manutenzione dei locali e del mobilio . .	25,000 »
Id. » 6312	100	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici . .	10,000 »
			130,000 »
		Ministero di agricoltura, industria e commercio.	
Id. » 6813	10	Casuali	5,000 »
Id. » 6814	62	Studi diversi sull'industria e sul commercio tanto nello Stato quanto all'estero — Acquisto di pubblicazioni per gli studi medesimi — Inchieste industriali e commerciali — Sorveglianza sulle caldaie a vapore	4,000 »
Id. » 6815	64	Sussidi e spese per esposizioni all'interno ed all'estero	12,000 »
Id. » 6816	75	Statistica — Retribuzioni agli impiegati straordinari ed al personale di servizio; compensi ad impiegati di ruolo e straordinari per lavori e ricerche negli uffici pubblici, biblioteche ed archivi; indennità e medaglie di presenza	3,000 »
Id. » 6817	76	Statistica — Acquisto di pubblicazioni statistiche, lavori di cartografia e stereogrammi, contatori ed altri strumenti, mobili, scaffalature, locali, trasporti, facchinaggio e spedizione di stampati .	4,000 »
Id. » 6818	85	Economato generale — Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria — Ministero dell'interno — Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
			68,000 »

RIEPILOGO.

Ministero del tesoro	11,700 »
» delle finanze	28,412 93
» di grazia e giustizia e dei culti	7,020 »
» degli affari esteri	300,000 »
» dell'istruzione pubblica	20,800 »
» dell'interno	130,000 »
» di agricoltura, industria e commercio	68,000 »
	565,932 93

Visto — *Il Ministro del Tesoro*: GIOLITTI.

Il Numero 6391 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti.

Per le misure lineari :

Il metro internazionale;

Per le misure di superficie :

Il metro quadrato;

Per le misure di solidità.

Il metro cubo;

Per i pesi.

Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale;

Per le misure di capacità.

Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.

Art. 2.

I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la metà di essi.

È pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto di ettolitro ed il quarto di litro.

Art. 3.

Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che esso porta il n. 1 e che è minore del metro internazionale di undici diecimilionesimi, a zero gradi centigradi di temperatura.

Il campione prototipo nazionale, per i pesi è il chilogramma di platino e di iridio, asssegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che porta il n. 5 e che è maggiore del chilogramma internazionale di due centimillionesimi.

I due prototipi nazionali saranno conservati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in apposito locale e con le norme e cautele da stabilirsi per decreto reale.

Art. 4.

Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni ufficio di verificazione, e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e ne corrispondano il prezzo.

Art. 5.

I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.

Art. 6.

I manometri campioni di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore in esecuzione delle disposizioni dell'art. 27 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 30 giugno 1889; numero 6144, serie 3ª, saranno soggetti alla verificazione periodica, la quale sarà effettuata nel laboratorio centrale e negli uffici metrici.

Art. 9.

La verificazione si fa in ogni tempo nelle sedi degli uffici di verificazione, e periodicamente ogni due anni in tutti i capoluoghi di mandamento, nei comuni che contano non meno di 20 utenti, in quelli in cui esiste un peso pubblico fisso, ed in quelli che potranno essere indicati dalla Giunta provinciale amministrativa.

La verificazione è annunziata almeno otto giorni prima per mezzo di notificazione da affiggersi all'albo pretorio di tutti i comuni, ove essa avrà luogo.

La verificazione periodica biennale degli strumenti metrici fissi si fa nel luogo dove essi si trovano.

I comuni nei quali dovrà stabilirsi un ufficio temporaneo per la verificazione periodica biennale, daranno al verificatore il locale, l'assistenza e i mobili strettamente necessari per le operazioni relative.

Ogni capoluogo di provincia è sede di un ufficio metrico.

Un capoluogo di circondario è sede di un ufficio metrico se in esso in ciascuno degli ultimi tre esercizi si saranno verificati gli strumenti metrici di almeno 5000 utenti, ovvero se l'ammontare dei diritti di verificazione prima avrà raggiunto nell'ultimo triennio le lire 1000 annue.

Due o più circondari, limitrofi ed appartenenti alla stessa provincia, potranno, uniti insieme, essere dichiarati sede di un ufficio metrico, purchè nel loro complesso soddisfino alle condizioni suddette, e qualora nell'ufficio provinciale rimanga un numero di utenti non minore di 5000, oppure da tale ufficio si ottenga un prodotto di verificazione prima non inferiore alle lire 1000 annue.

In tal caso la sede dell'ufficio spetterà al capoluogo di quel circondario, che annovera un maggiore numero di utenti.

Art. 7.

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, di provenienza estera, destinati ad essere posti in uso di commercio, non potranno essere introdotti nel Regno altro che completi, e saranno spediti dagli uffici doganali, a spese del committente, a quell'ufficio di verificazione metrica che sarà indicato dal committente medesimo o da chi per esso, per esservi sottoposti alla verificazione prima. Saranno poi consegnati al committente o suo incaricato, dietro pagamento dei diritti di verificazione prima, stabiliti dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 8.

La circoscrizione e la sede degli uffici metrici, di cui

all'art. 6 della legge 28 luglio 1861, n. 132, sono stabilite con le seguenti norme:

Art. 10.

Ogni utente pagherà all'atto della verificazione un diritto fisso, secondo le seguenti categorie:

1. Uffici pubblici non governativi, e utenti di pesi fissi, lire 30.

2. Fabbricanti o negozianti all'ingrosso, lire 25.

3. Rivenditori od esercenti al minuto nei luoghi di popolazione riunita, superiore ai 18,000 abitanti, lire 10.

4. Rivenditori od esercenti al minuto nei luoghi di popolazione riunita, dai 3000 ai 18,000 abitanti, lire 7,50.

5. Rivenditori od esercenti al minuto negli altri luoghi, lire 3.

6. Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita superiore ai 18,000 abitanti, lire 4.

7. Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita dai 3,000 ai 18,000 abitanti, lire 2.

8. Rivenditori od esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza negli altri luoghi, lire 1.

9. Merciai ambulanti ed esercenti in luoghi aperti, per ogni bilancia, stadera o serie di misure, cent. 50.

10. Coloro che, non esercitando alcun commercio, sono, per l'art. 14 della legge 28 luglio 1861, n. 132, tenuti alla verificazione, e quelli che domandano spontaneamente la verificazione, lire 1.

Per i rivenditori ed esercenti al minuto delle categorie 3ª e 4ª che sono esenti dalla tassa di ricchezza mobile in ordine all'art. 55 del testo unico della legge di ricchezza mobile del 24 agosto 1877, n. 4021, serie 3ª, il diritto di verificazione sarà diminuito di un quarto.

I diritti da pagarsi per la verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti da misuratori del gas e dei manometri sono fissati dalla tabella B annessa alla presente legge.

I diritti di verificazione sono riscossi per conto dello Stato.

Art. 11.

Lo stato degli utenti indicato all'articolo 16 della legge 28 luglio 1861, n. 132, sarà pubblicato mediante affissione per otto giorni all'albo pretorio, in tutti i comuni del Regno, nei primi dieci giorni di ciascun biennio.

Contro lo stato pubblicato è ammesso, nei termini che saranno fissati dal regolamento, il ricorso alla Giunta comunale e quindi al Prefetto il quale provvederà in via definitiva. I ricorsi non sospendono il pagamento dei diritti di verificazione.

Gli utenti non compresi nello stato pubblicato avranno l'obbligo di domandare la loro iscrizione entro un mese dalla pubblicazione dello stato medesimo.

Coloro che aprono un nuovo esercizio dovranno, entro due mesi dall'apertura, sottoporre alla verificazione periodica gli strumenti metrici di cui fanno uso.

Gli esercenti ambulanti che non hanno sede fissa in un comune dovranno sottoporre alla verificazione periodica i loro strumenti metrici prima d'intraprendere il loro esercizio, e periodicamente nel primo trimestre di ogni biennio.

Art. 12.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, e i misuratori del gas e i manometri campioni non sottoposti alla verificazione nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, o messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non poter essere aggiustati, o falsi, o dei quali l'uso sia vietato, saranno sequestrati.

Art. 13.

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e misurare e i misuratori del gas e i manometri campioni sequestrati dovranno dopo la sentenza essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto dei bolli di verificazione.

Però il contravventore per ottenere la restituzione dovrà farli bollare, e pagare le multe e le spese, oltre ai diritti di verificazione, entro due mesi dal giorno della condanna; spirato il qual termine i detti strumenti si intenderanno confiscati a vantaggio dell'Erario dello Stato.

Art. 14.

Saranno puniti:

1° Con l'ammenda da L. 25 a 100 coloro che esporranno in vendita o introdurranno in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti del bollo di prima verificazione; e coll'ammenda prevista dall'articolo 498 del Codice penale coloro che in pubblico negozio terranno misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge;

2° Con l'ammenda da L. 2 a 50 coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dall'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, n. 132, e quelli che abbiano omesso di domandare la iscrizione nello stato degli utenti a termini del paragrafo 3° dell'articolo 11 della presente legge, e generalmente tutte le contravvenzioni alle leggi sui pesi e misure e relativi regolamenti pei quali non è inflitta una pena speciale;

3° Con l'ammenda di L. 20 i notai ed altri ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli art. 8, 9 e 10 della legge 28 luglio 1861, numero 132, e con l'ammenda di L. 10 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.

L'ammenda sarà devoluta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione.

Rispetto ai libri o registri di commercio sarà inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che saranno verificate ogni volta che si produrranno in giudizio.

Le ammende cui fossero condannate le Amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile.

In caso di recidiva nella stessa contravvenzione le ammende fissate da questo articolo potranno estendersi fino al doppio.

Art. 15.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1891.

Resteranno allora abrogate tutte le disposizioni contrarie alla medesima.

Art. 16.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare, con le presenti disposizioni, in testo unico le leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, numero 2000 (Serie 2ª) e di provvedere alla loro esecuzione con speciale regolamento, da approvarsi con decreto reale.

Saranno pure stabilite con regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, le norme ed i modi con cui potranno, a richiesta, essere verificati, nel laboratorio centrale metrico, i densimetri, i termometri ed altri strumenti di misura, ed i diritti da pagarsi per simili verificazioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

A decorrere dal 1° gennaio 1891, e per un biennio, saranno ammessi alla verificazione prima facoltativa i barili, le botti e gli altri vasi chiusi di legno aventi capacità diverse da quelle contemplate nella tabella annessa alla presente legge, purchè tale capacità sia impressa esternamente in uno dei fondi in litri e frazione decimale di litro.

I detti recipienti, già muniti del bollo di prima verificazione potranno, a richiesta, essere verificati per un periodo di tempo non maggiore di dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio 1891; dopo la quale epoca, questi come gli altri non presentati alla verificazione e i nuovi potranno essere usati come recipienti, ma non come misure.

Tanto per la verificazione prima quanto per quella periodica sarà pagato un diritto in conformità della presente tabella:

Capacità sino a 50 litri, lire 1.

Capacità maggiore di 50 litri sino a 100, lire 1,50.

Per ogni mezzo ettolitro in più di 100 litri, lire 0,25.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1890.

UMBERTO.

L. Miceli.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Allegato *A*.

Tabella dei pesi e delle misure metrico-decimali dei loro multipli e summultipli.

MISURE.

Misura lineare.

Unità:	Metro.
Multipli:	Decametro, uguale a dieci metri.
»	Ettometro, uguale a cento metri.
»	Chilometro, uguale a mille metri.
»	Miriametro, uguale a diecimila metri.
Summultipli:	Decimetro, uguale alla decima parte del metro.
»	Centimetro, uguale alla centesima parte del metro.
»	Millimetro, uguale alla millesima parte del metro.

Misura superficiale.

Unità:	Metro quadrato.
Multipli:	Decametro quadrato, uguale a cento metri quadrati.
»	Ettometro quadrato, uguale a diecimila metri quadrati.
»	Chilometro quadrato, uguale a un milione di metri quadrati.
»	Miriametro quadrato, uguale a cento milioni di metri quadrati.
Summultipli:	Decimetro quadrato, uguale alla centesima parte di un metro quadrato.
»	Centimetro quadrato, uguale alla diecimillesima parte di un metro quadrato.
»	Millimetro quadrato, uguale alla milionesima parte di un metro quadrato.

Misura speciale agraria.

Unità:	Ara, uguale a un decametro quadrato, o cento metri quadrati.
Multipli:	Ettara, uguale ad un ettometro quadrato, o diecimila metri quadrati.
Summultipli:	Centiara, uguale a un metro quadrato.

Misura di solidità o volume.

Unità:	Metro cubo; (*multipli e summultipli non si usano con denominazioni speciali*).

Misura speciale di solidità per il legno.

Unità:	Stero, uguale ad un metro cubo.
Multipli:	Decastero, uguale a dieci metri cubi.
Summultipli:	Decistero, uguale alla decima parte di un metro cubo.

Misura di capacità.

Unità:	Litro.
Multipli:	Decalitro, uguale a dieci litri.
»	Ettolitro, uguale a cento litri.
»	Chilolitro, uguale a mille litri.
Summultipli:	Decilitro, uguale alla decima parte di un litro.
»	Centilitro, uguale alla centesima parte di un litro.
»	Millilitro, uguale alla millesima parte di un litro.

Pesi.

Unità:	Gramma.
Multipli:	Decagramma, uguale a dieci grammi.
»	Ettogramma, uguale a cento grammi, o dieci decagrammi.
»	Chilogramma, uguale a mille grammi, o dieci ettogrammi.
»	Miriagramma, uguale a dieci mila grammi, o dieci chilogrammi.
»	Quintale metrico, uguale a cento chilogrammi, o dieci miriagrammi,
»	Tonnellata di mare, uguale a mille chilogrammi, o dieci quintali.
Summultipli:	Decigramma, uguale alla decima parte di un gramma.
»	Centigramma, uguale alla centesima parte di un gramma.
»	Milligramma, uguale alla millesima parte di un gramma.

Allegato *B*.

Tariffa dei diritti da pagarsi per la verificazione prima dei pesi e delle misure e per ogni verificazione dei misuratori del gas illuminante, e dei manometri campioni.

Misure lineari.

Doppio decametro	per ciascuna misura. . .	L. 1.50
Decametro	» . . .	» 1.25
Mezzo decametro	» . . .	» 0.40
Doppio metro	» . . .	» 0.20
Metro	» . . .	» 0.10
Mezzo metro	» . . .	» 0.10
Doppio decimetro	» . . .	» 0.10
Decimetro	» . . .	» 0.10
Triplometro (misura tollerata)	» . . .	» 0.30

Misure di capacità per liquidi e per aridi.

Doppio ettolitro	(per ciascuna misura) . .	L.	2.50
Ettolitro	» . . .	»	1.50
Mezzo ettolitro	» . . .	»	1.25
Doppio decalitro	» . . .	»	0.80
Decalitro	» . . .	»	0.40
Mezzo decalitro	» . . .	»	0.20
Doppio litro	» . . .	»	0.10
Litro	» . . .	»	0.10
Mezzo litro	» . . .	»	0.10
Doppio decilitro	» . . .	»	0.10
Decilitro	» . . .	»	0.10
Mezzo decilitro	» . . .	»	0.10
Doppio centilitro	» . . .	»	0.10
Centilitro	» . . .	»	0.10
Quarto di ett°. (misura tollerata)	» . . .	»	1.25
Quarto di litro id.	» . . .	»	0.10

Pesi.

Cinque miriagrammi	(per ciascun peso)	L. 0.80
Doppio miriagramma	»	» 0.40
Miriagramma	»	» 0.40
Mezzo miriagramma	»	» 0.20
Doppio chilogramma	»	» 0.20
Chilogramma	»	» 0.10
Mezzo chilogramma	»	» 0.10
Doppio ettogramma	»	» 0.10
Ettogramma	»	» 0.10
Mezzo ettogramma	»	» 0.10
Doppio decagramma	»	» 0.05
Decagramma	»	» 0.05
Mezzo decagramma	»	» 0.05
Doppio gramma	»	» 0.05
Gramma	»	» 0.05
Per le frazioni o suddivisioni del gramma, ciascuna.	.	» 0.05

Pesi per le monete.

Per ciascun marco delle monete in corso . . . L. 0.10

Bilancie a braccia uguali o semplici.

Se di portata di 50 chilogrammi o più, per ciascuna .	L. 2.50
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusivi, per ciascuna	» 1.50
Se di portata minore di 10 chilogrammi fino a 5 chilogrammi inclusivi, per ciascuna	» 1.25
Se di portata minore di 5 chilogrammi fino a 1 chilogrammo inclusivi, per ciascuna	» 0.80
Se di portata minore a 1 chilogramma, per ciascuna.	» 0.80

Bilancie composte ossia bilancie a pendolo.

Se di portata di 50 chilogramma o più (ciascuna) .	L.	3.50
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi per ciascuna	»	2.50
Se di portata minore di 10 e maggiore di un chilogramma, per ciascuna	»	1.50
Se di portata di un chilogramma, o meno, per ciascuna	»	1.25

Stadere semplici

Se di portata di 1000 chilogrammi o più (ciascuna) .	L.	3.50
Se di portata minore di 1000 chilogrammi fino a 200 chil. inclusivi (ciascuna).	»	2.50
» » di 200 » a 100 id.	»	1.50
» » di 100 » a 50 id.	»	1.25
» » di 50 » a 10 id.	»	0.80
» » di 10 » (ciascuna)	»	0.40

Stadere o bilancie a bilico portatili.

Se di portata di 1000 chilogrammi o più ciascuna.	L. 5 »
Se di portata minore di 1000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusivi (ciascuna) . .	» 3 50
Se di portata minore di 200 chilogrammi (ciascuna).	» 2 50
Stadere a ponte bilico, a stadere a bilancia per posare carichi voluminosi, per ciascuna . .	» 15 »

Misuratore del gas illuminante.

Per un misuratore che eroga 240 o 280 litri di gas all'ora (2 becchi) lire 1,60.
Per un misuratore che eroga 360 o 420 litri di gas all'ora (3 becchi) lire 2,40).
Per un misuratore che eroga 600 o 700 litri di gas all'ora (5 becchi) lire 4.
Per un misuratore che eroga 1200 o 1400 litri di gas all'ora (10 becchi) lire 8.
Per un misuratore che eroga 2400 o 2800 litri di gas all'ora (20 becchi) lire 16.
Per un misuratore che eroga 3600 o 4200 litri di gas all'ora (30 becchi) lire 24.
Per un misuratore che eroga 4800 o 5600 litri di gas all'ora (40 becchi) lire 32.
Per un misuratore che eroga 6000 o 7000 litri di gas all'ora (50 becchi) lire 40.
Per un misuratore che eroga 7200 o 8400 litri di gas all'ora (60 becchi) lire 48.
Per un misuratore che eroga 9600 o 11200 litri di gas all'ora (80 becchi) lire 64.
Per un misuratore che eroga 12000 o 14000 litri di gas all'ora (100 becchi) lire 80.
Per un misuratore che eroga 18000 o 21000 litri di gas all'ora (150 becchi) lire 100.
Per un misuratore che eroga 24000 o 28000 litri di gas all'ora (200 becchi) lire 120.
Per un misuratore che eroga 30000 o 35000 litri di gas all'ora (250 becchi) lire 140
Per un misuratore che eroga 36000 o 42000 litri di gas all'ora (300 becchi) lire 160.
Per un misuratore che eroga 48000 o 56000 litri di gas all'ora (400 becchi) lire 200.
Per un misuratore che eroga 60000 o 70000 litri di gas all'ora (500 becchi) lire 240.
Per un misuratore che eroga 72000 o 84000 litri di gas all'ora (600 becchi) lire 280.
Per un misuratore che eroga 96000 o 112000 litri di gas all'ora (800 becchi) lire 360.
Per un misuratore che eroga 120000 o 140000 o più litri di gas all'ora (1000 becchi) lire 440.

Manometri campioni.

Per ogni verificazione di un manometro campione. L. 3 »

Il Numero 6976 (Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno del corrente anno, n. 6901, serie 3a, che approva lo stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1890 91;

Visti i Nostri decreti 6 marzo 1881, n. 116, serie 3a, 8 gennaio 1882, n. 598, serie 3a, 31 luglio 1884, n. 2557, serie 3a, e 19 dicembre 1889, n. 4572, serie 3a;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico del personale delle Zecche dal 1° agosto 1890 resta determinato secondo la tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro;

Art. 2.

I posti di ufficiale contabile di 4a classe a L. 2000 saranno conferiti ad impiegati di carriera alla dipendenza del Ministero del Tesoro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale

delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

RUOLO ORGANICO del personale delle Zecche.

GRADO		N. dei posti per classe	N. dei posti Totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Direttori		2	2	5000	10000	10000
Segretari ragionieri		2	2	4000	8000	8000
Cassieri (1)		2	2	3500	7000	7000
Controllori di (1)	1ª classe	1	2	3500	3500	6500
	2ª id.	1		3000	3000	
Capi delle officine di (1)	1ª id.	1	2	3500	3500	6500
	2ª id.	1		3000	3000	
Incisori di	1ª id.	1	2	3500	3500	6200
	2ª id.	1		2700	2700	
Saggiatori di	1ª id.	1	2	3000	3000	4800
	2ª id.	1		1800	1800	
Custode del gabinetto numismatico (1)		1	1	3000	3000	3000
Ufficiali contabili di	1ª classe	1	5	2700	2700	11400
	2ª id.	1		2500	2500	
	3ª id.	1		2200	2200	
	4ª id.	2		2000	4000	
Meccanico		1	1	2000	2000	2000
Affinatore (1)		1	1	1800	1800	1800
Fonditori di	1ª classe	1	2	1800	1800	3400
	2ª id.	1		1600	1600	
Stampatore		1	1	1800	1800	1800
Lavoranti di	1ª classe	2	6	1500	3000	8200
	2ª id.	2		1400	2800	
	3ª id.	2		1200	2400	
Visitatore degli operai		1	1	1200	1200	1200
Portieri		2	2	1100	2200	2200
Inservienti		3	3	1100	3300	3300
			37			87300

Roma, 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
GIOLITTI.

(1) Con cauzione.

Il Numero **6993** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (Serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri « Cammari » presso Messina, vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

BERTOLÈ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7002** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto che per la legge dei 28 giugno 1890, n. 6905 (serie 3ª) con la quale fu approvato il bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio 1890-91 venne aumentato il capitolo 1° di lire 70,000, alle quali si aggiunge il montare dei decimi sessennali che verranno a cessare in conseguenza del presente Nostro decreto;

Veduti i Nostri decreti 6 marzo 1881, n. 97, 16 luglio 1884, n. 2528 e 1° luglio 1888, n. 5585 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. È approvato il ruolo organico del Ministero dell'Istruzione Pubblica conforme alla tabella annessa al presente decreto e sottoscritta d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro;

2. Tale ruolo organico avrà effetto dal 1° luglio 1890;

3. Nella prima attuazione di esso ruolo non saranno applicate le prescrizioni sancite agli articoli 3 e 5 del

Nostro decreto 26 marzo 1873, n. 1332 in quanto concerne gli esami d'ammissione ai posti vacanti e l'obbligo del concorso per la promozione da grado a grado nelle varie categorie.

4. I posti di vice segretari amministrativi e di ragioneria, che resteranno scoperti per l'attuazione del presente ruolo, verranno conferiti, mediante concorso di titoli, o per esame secondo verrà stabilito con decreto ministeriale, ad insegnanti titolari e reggenti delle scuole secondarie classiche, tecniche e normali a regi ispettori scolastici e ad estranei, in quella proporzione che verrà determinata dal Nostro Ministro predetto;

A quelli di ufficiali d'ordine si provvederà parimenti per concorso di esami o di titoli dopo che siano adempiute le prescrizioni sancite dal regolamento 28 giugno 1888 a favore degli scrivani locali dipendenti dall'Amministrazione militare.

5. Saranno ammessi volontari gratuiti aspiranti a posti di vice segretario amministrativo e di ragioneria, in quel numero che sia richiesto dal bisogno del servizio e determinato dal Nostro Ministro predetto.

6. La nomina a volontario sarà fatta per decreto ministeriale in seguito ad esame orale e scritto sostenuto dinanzi ad una Commissione speciale composta di:

Un consigliere di Stato, presidente.

Un ispettore centrale del Ministero dell' Istruzione pubblica.

Un ragioniere della Corte dei conti.

Un direttore capo divisione dello stesso Ministero.

Un professore di Liceo o d'Istituto tecnico.

Un ufficiale del Ministero di carriera amministrativa farà da segretario.

Per decreto ministeriale saranno fissate le norme e i programmi per i detti esami.

7. Condizioni principali per l'ammissione a volontario sono:

La cittadinanza italiana, la buona condotta debitamente provata, l'età non maggiore di 25 anni, il diploma di laurea universitaria o quello di un corso completo in uno degli istituti superiori del Regno per chi aspiri alla carriera amministrativa; e il diploma di licenza liceale o di Istituto tecnico per gli aspiranti alla carriera di ragioneria.

8. Coloro che fossero nominati volontari, nell'ordine in che verranno classificati dalla Commissione esaminatrice, saranno promossi a vice segretari nella categoria alla quale aspirano, a mano a mano che vi siano posti da conferire; ma non mai prima di un anno dalla rispettiva nomina a volontario.

9. Tale nomina potrà peraltro revocarsi prima ancora del compiersi dell'anno, quando il volontario dia prove non dubbie di inettitudine all'ufficio, di negligenza, o di mala condotta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1890.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

RUOLO ORGANICO del Ministero di Pubblica Istruzione.

GRADO	Numero dei posti	Stipendio annuo	
		Individuale	per grado
Ministro	1	25000	25000
Sotto segretario di Stato	1	10000	10000
Carriera amministrativa.			
Direttore generale	1	9000	9000
Ispettore generale	1	7000	7000
Direttori capi di divisione	4	7000	28000
Id. Id.	1	6000	6000
Ispettori centrali	4	6000	24000
Id. Id.	1	5000	5000
Id. Id.	2	4000	8000
Id. Id.	2	3500	7000
Capi sezione	8	5000	40000
Id. Id.	9	4500	40500
Segretari	9	4000	36000
Id.	9	3500	31500
Id.	13	3000	39000
Vice segretari	14	2500	35000
Id. Id.	19	2000	38000
Carriera di ragioneria.			
Direttore capo di divisione	1	6000	6000
Capo sezione	1	5000	5000
Capi sezione	2	4500	9000
Segretari	2	4000	8000
Id.	3	3500	10500
Id.	3	3000	9000
Vice segretari	3	2500	7500
Id. Id.	5	2000	10000
Carriera d'ordine.			
Capi degli uffici d'ordine	4	4000	16000
Archivisti	3	3500	10500
Id.	3	3200	9600
Id.	6	2700	16200
Ufficiali d'ordine	24	2200	52800
Id. Id.	18	1800	32400
Id. Id.	9	1500	13500
Personale di servizio	—	—	39200
Totale N.°	133	Lire	641[illegible]

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
BOSELLI.

Il Num. **MMMDCCCXLIX** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 29 agosto 1889, che accordò al comune di Serbariù di applicare, in quell'anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 35;

Veduta la deliberazione 1° gennaio 1890 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di elevare il detto massimo a lire 50;

Veduta la deliberazione 9 maggio successivo della Giunta provinciale amministrativa di Cagliari, che approva quella succitata del comune di Serbariù pel corrente anno;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Serbariù di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Num. **MMMDCCCLI** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 7 aprile 1889, col quale fu autorizzato il comune di Menfi ad applicare, in quell'anno, la tassa di famiglia col massimo di L. 80;

Veduta la deliberazione 10 gennaio 1890 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere lo stesso massimo di L. 80 per il quinquennio 1890-94;

Veduta la deliberazione 15 maggio successivo della Giunta provinciale amministrativa di Girgenti, che approva quella succitata del comune di Menfi, pel solo anno in corso;

Udito il parere del Consiglio di Stato il quale ha confermata la limitazione di tempo, stabilita dalla Giunta amministrativa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Menfi di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire ottanta (L. 80).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **MMMDCCCL** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 16 settembre 1889 e 28 marzo 1890 del Consiglio comunale di Manfredonia, con le quali si è stabilito di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire 50, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia di Capitanata;

Vedute le deliberazioni 13 ottobre 1889 e 21 maggio 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Foggia, che approvano quelle succitate del comune di Manfredonia;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 2 del vigente regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Manfredonia di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 13 luglio 1890:

De Bonis Attilio, sottotenente in aspettativa a Roma, richiamato in servizio al 39 fanteria.

Con R. decreto del 20 luglio 1890:

Radicchi cav. Eugenio, capitano 9 fanteria, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda dal 16 agosto 1890.

Bonazzola Carlo, id. aiutante maggiore in 1° distretto di Novara, id. id. id.

De Angelis Michele, tenente 11 fanteria, sostituto ufficiale istruttore aggiunto al tribunale militare di Massaua, nominato ufficiale sostituto istruttore al tribunale medesimo.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 20 luglio 1890:

Garelli Guglielmo, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego a Roma, richiamato in servizio al regg. Roma.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

Topi Domenico, sottotenente medico 37 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 20 luglio 1890:

I seguenti sottotenenti medici sono promossi tenenti medici continuando nell'attuale destinazione.

Ferrante Biagio, 53 fanteria, comandato scuola applicazione di sanità militare.
Bonservizi Francesco, 15 fanteria.
Palazzolo Nicolò, 68 id.
Corso-Soggia Giuseppe, 49 id.
Turina Alberto, 72 id.
Piceni Orlando, 73 id.
Gigliutti Giuseppe, 6 bersaglieri.
Gabibbo Felice, 57 fanteria.
Recchione Ettore, 51 id.
Marini Pio, 6 id.
Savini Carlo, scuola applicazione sanità militare.
Di Giandomenico Giuseppe, ospedale militare Ancona.
Di Renzo Antonio, id. Bari.
Onorati Lorenzo, 7 fanteria.
Denti Pompiani Santo, ospedale militare Brescia.
Santucci Stefano, scuola applicazione sanità militare.
Passarella Ugo, 36 fanteria.
Cervelli Angelo, 5 id.
Maisto Pasquale, regg. cavalleria Vicenza.
Pistacchi Giuseppe, 3 bersaglieri.
Licari Vincenzo, regg. cavall. Caserta.
Campione Francesco, 29 fanteria.
Di Giacomo Luigi, 40 id.
Paltrinieri Umberto, 46 id.
Cheleschi Camillo, regg. cavall. Aosta.
Arzano Francesco, 9 artiglieria.
Vadalà Pietro, 67 fanteria.
Ferria Cesare, 55 id.
Paschetto Ferdinando, 62 id.
Comola-Giulio, 60 id.
Santoli Emilio. 42 id.
Benati Alfonso, 89 id.
Gallo Nicolangelo, 91 id.
Ducceschi Modesto, 58 id.
Bastianelli Umberto, 1° artiglieria.
Biolcati Tullio, 5 alpini.
Reale Vincenzo, 94 fanteria.
Federici Pietro, 52 id.
Oddera Luigi, 29 id.
Mauri Luigi, 1° id.
Gros Giuseppe, regg. cavall. Foggia.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

I seguenti sergenti sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente (art. 1° lettera *d*, legge 1882, N. 830) con riserva di anzianità, destinati effettivi al distretto rispettivo, ed assegnati al reggimento per ognuno indicato, alla sede del quale si presenteranno nel tempo stabilito dall'*Atto* N. 79 del corrente anno, ultimo capoverso, per compiere sotto le armi, come sottotenenti, la propria ferma (art. 3, comma *a*, legge 25 gennaio 1888, N. 5177).

Formoso Michelangelo, 1° genio, distretto di residenza Cosenza, reggimento 2 genio.
Castellaro Leonardo, 3 id, id. Casale, id. 3 id.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 2 luglio 1890:

Sormani Giuseppe, capitano medico di complemento distretto Pavia, promosso maggiore medico.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 20 luglio 1890:

Martinon-Timolat cav. Salvatore, tenente colonnello fanteria, 176 batt. Firenze, prosciolto definitivamente dal servizio, per infermità indipendenti da cause di servizio conservando l'onore della uniforme.

Gamba barone Carlo, sottotenente artiglieria 2ª compagnia, distretto Torino, accettata la dimissione dal grado.

Miari Giacomo, cittadino domiciliato a Padova, avente i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma del genio, ed assegnato alla 10ª compagnia Piacenza.

Si presenterà nelle ore antimeridiane del 10 agosto p. v. al 3 genio per prestarvi il prescritto servizio.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 20 luglio 1890:

Casati Gaetano, già capitano nel R. esercito, dimorante a Monza, inscritto nei ruoli di riserva (bersaglieri) col grado di maggiore, dietro sua domanda.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 17 luglio 1890:

Mattei Cesare, sostituto avvocato fiscale militare di 3ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute coll'assegno di un terzo dello stipendio, dal 1° agosto p. v.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto 6 luglio 1890:

Rossi Andrea, capo tecnico di 1ª classe (categoria attrezzatori), promosso capo tecnico principale di 3ª classe a datare dal 16 luglio 1890.

Russo Emanuele, capo tecnico di 2ª classe, id. promosso capo tecnico di 1ª classe a datare dal 16 luglio 1890.

Ratti Giovanni, capo tecnico di 1ª classe (congegnatori), promosso capo tecnico principale di 3ª classe a datare dal 16 luglio 1890.

Brasesco Pietro, capo tecnico di 2ª classe (congegnatori), promosso capo tecnico di 1ª classe a datare dal 16 luglio 1890.

Cavagnino Gio. Batt., id. id., id. id.
Cavallo Giovanni, id. id., id. id.
Campioni Oscar, id. id., id. id.

Rittori Antonio, capo tecnico di 3ª classe (congegnatori), promosso capo tecnico di 2ª classe a datare dal 16 luglio 1890.

Manfrin Federico, id. id., id. id.
Monticelli Francesco, id. id., id. id.
Zoleo Edoardo, id. id., id. id.
Bado Filippo, id. id., id. id.

Con regi decreti 13 luglio 1890.

Oriundi Federico, commissario di 2ª classe, promosso commissario di 1ª classe con decorrenza dal 16 luglio 1890.

Daja Luigi, id. id. id.
Intinacelli Ettore, id. id. id.

Balcani Romeo, commissario di 2ª classe, promosso commissario di 1ª classe con decorrenza dal 16 luglio 1890.

Gerbino Carlo, id., id. id. id.
Guarino Salvatore, id., id. id. id.
De Angelis Alfonso, id., id. id. id.

Serra Luigi, capitano di corvetta, nominato comandante del piroscafo «Garigliano» in sostituzione di Gavotti Francesco, testè promosso capitano di fregata.

Moreno Vittorio, id., nominato comandante della 1ª squadriglia di torpediniere-avvisi e della torpediniera-avviso «Aquila», in sostituzione di Papa di Costigliole Giuseppe, testè promosso capitano di fregata.

Bertolini Alessandro, id., esonerato dalla carica di comandante della

torpediniera 62 S e nominato comandante dell'altra torpediniera 95 S, conservando il comando della 2ª squadriglia.

Agnelli Cesare, tenente di vascello, esonerato dalla carica di comandante della torpediniera 85 S e nominato comandante del 2° gruppo di torpediniere in riserva 1ª categoria, aggregate alla difesa locale nella sede del 3° dipartimento marittimo.

Arnone Gaetano, id. nominato comandante del 3° gruppo di torpediniere in riserva 1ª categoria aggregate alla difesa locale nella sede del 1° dipartimento marittimo, in sostituzione di Botti Paolo, testè promosso capitano di corvetta.

Rolla Arturo, id. esonerato dal comando della torpediniera 87 S e nominato comandante dell'altra torpediniera 67 S.

Patella Luigi, id., esonerato dalla carica di comandante della torpediniera 110 S e nominato comandante dell'altra torpediniera 111 S.

S. A. R. Luigi di Savoia, guardiamarina, promosso sottotenente di vascello, a decorrere dal 1° agosto 1890.

Colonna Gustavo, capitano di vascello, nominato comandante della corazzata « Francesco Morosini » in riserva 1ª categoria.

De Libero Alberto, id., nominato comandante dell'ariete torpediniere « Fieramosca ».

Carnevali Alberico, capitano di fregata, nominato comandante dell'avviso « Galileo ».

Bonelli Enrico, guardiamarina, promosso sottotenente di vascello, a decorrere dal 1° agosto 1890.

Resio Luigi, id., id. id.
Canciani Ciro, id., id. id.
Barsotti Gino, id., id. id.
Ghelotti Guido, id., id. id.
Piazza Venceslao, id. id.
Orsini Pietro, id. id.
Frank Angelo, id. id.
Rossi Alberto, id. id.
Varale Carlo, id. id.
Dolcini Enrico, id. id.
De Brandis Augusto, id. id.
Spagna Carlo, id. id.
Frigerio Ettore, id. id.
Magliano Andrea, id. id.
Pucci Giovanni, id. id.
Rossi Alfredo, id. id.
Ruggiero Adolfo, id. id.
Notarbartolo Giuseppe, id. id
Oggero Vittorio, guardiamarina, id. id.
Talmone Maurizio, id., id. id.
Dondero Paolo, id. id. id.
Cerio Alfredo, id., id. id.
Trucco Alfredo, id. id. id.
Leonardi Di Casalino Massimiliano, id., id. id.
Folco Gabriele, id, id. id.
Sorrentino Francesco, id., id. id.
Tornielli di Crestvolant Vittorio, id., id. id.
Bozzoni Armando, id., id. id.
Scaparro Agostino, id., id. id.

Con R. decreto del 28 giugno 1890:

Montella Vincenzo, capitano marittimo di lungo corso, nominato, in seguito a risultato di esame, applicato di porto di 2ª classe con l'annuo stipendio di lire 1500, a datare dal 1° luglio 1890.

Con R. decreto del 28 giugno 1890:

è stato modificato, come segue, il ruolo organico del personale amministrativo delle capitanerie di porto per la parte che riguarda le classi degli ufficiali di porto cioè:

N. 72 ufficiali di porto di 1ª classe con lo stipendio annuo di lire 3500.
N. 48 ufficiali di porto di 2ª classe id. id. 2500, rimanendo così soppressa la 3ª classe degli ufficiali medesimi.

In conseguenza di tale modificazione, con altro R. decreto di eguale data, i sottoindicati ufficiali di porto di 2ª classe sono stati nominati ufficiali di porto di 1ª classe con l'annuo stipendio di lire 3500, a decorrere dal 1° luglio 1890.

1. Corsale Ernesto — 2. Cazzulini Cesare — 3. D'Henry Giuseppe — 4. Ippoliti Carlo — 5. Fontanella Bartolomeo — 6. Costa Eugenio — 7. Mazzinghi Francesco — 8. Gotelli Natale — 9. Sceccia Pilade — 10. Roselli Aurelio — 11. Biagi Edoardo — 12. Cereseto Giuseppe — 13. Grasso Giovanni 14. — Ghezzi Enrico — 15. Mirabelli Eugenio — 16. Manfredi Costanzo — 17. Cesarano Agostino — 18. Zennaro Antonio — 19. Pasquazza Giovanni — 20. Lo Curzio Giuseppe Maria — 21. Assennato Mario — 22. Muzio Luigi — 23. Amatruda Ernesto — 24. Lo Casto Luigi — 25. Chiarini Luigi — 26. Merini Luigi — 27. Veroggio Gio. Battista — 28. Botti Andrea — 29. Rossi Delfino — 30. Arata Pietro — 31. Messina Pietro — 32. Gerundi Giuseppe — 33. Portunato Leopoldo — 34. Orecchio Vincenzo — 35. Berlingeri Tancredi — 36. Roggia Giovanni — 37. Ignesti Francesco — 38. Valente Gaetano — 39. Mazzarelli Ernesto — 40. Melis Carlo Alberto — 41. Chierchia Luigi.

E i sotto indicati ufficiali di porto di 3ª classe sono stati nominati ufficiali di porto di 2ª classe con l'annuo stipendio di lire 2500, a datare dal 1° luglio 1890:

1. Saraceno Andrea — 2. D'Afflitto Giulio — 3. Biagini Enrico — 4. La Manna Enrico. — 5. Simeoni Giacomo — 6. Frau Effisio — 7. Facchinetti Paolo — 8. Guida Rodrigo — 9. Paternò Gaetano. — 10. Mercadante Luigi — 11. Bagli Galileo — 12. Sabatelli Paolo — 13. Cavallari Giuseppe — 14. Mazza Giuseppe — 15. Cesena Guglielmo — 16. Salemme Angelo — 17. Petit Luciano — 18. Roncallo Francesco — 19. Rodolico Salvatore — 20. Terrizzani Paolo — 21. Rossi Giovanni — 22. Zanetti Vincenzo — 23. Azara Pietro — 24. Santini Pirro — 25. Mastio Salvatore — 26. Canessa Adolfo — 27. Pescetto Alberto — 29. Osta Enrico — 29. Ottina Luigi — 30. Policastro Ernesto — 31. Porcelli Michele — 32. Talamanca Carlo — 33. Buonocore Antonio. — 34. Serra Maninchedda Romolo — 35. Fincati Marino — 36. De Libero Gennaro — 37. Cabitto Plinio — 38. Manescalchi Attilio — 39. Palaino Francesco — 40. Bernardi Giovanni — 41. Mandillo Federico — 42. Amour Remigio — 43. Zambri Lelio — 44. Alferi Osorio Pirro — 45. D'Errico Filippo — 46. Gabellini Antonio — 47. Bettoni Vespasiano — 48. Moretti Umberto.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

È sospesa ogni comunicazione telegrafica con Buenos Ayres.

Non si accettano telegrammi per quella destinazione; quelli per gli altri uffizi della Repubblica Argentina si accettano a rischio dei mittenti.

I telegrammi pel Brasile, Paraguay ed Uruguay si accettano unicamente per la via Lisbona Pernambuco, quelli per la Bolivia, il Chilì ed il Perù unicamente per la via Galveston.

E' interrotta la linea fra Moulmein (India) e Bangkok (Siam).

I telegrammi pel Siam ed oltre s'istradano per Singapore riscuotendo le tasse relative a questa via.

Roma, 28 luglio 1890.

Il 27 corrente, in Azeglio, provincia di Torino, è stato aperto un uffizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Colla stessa data è stato attivato il servizio telegrafico, con orario limitato, nella stazione ferroviaria di Bagnoli (frazione del comune di Napoli).

Roma, 28 luglio 1890.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

BOLLETTINO demografico dei comuni capoluoghi di provincia — Mese di giugno 1890.

Per accordo preso colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'Interno, la Direzione della Statistica ha iniziato nello scorso anno la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti, e dei morti, e per questi ultimi specifica quanti sono morti per vajuolo, per morbillo, per scarlattina, per difterite, per febbre tifoidea, per tifo esantematico, per febbre di malaria, per febbre puerperale, per tosse convulsiva, per polmonite acuta, per tisi polmonare e tubercolosi disseminata e per enterite e diarrea.

Il Bollettino viene compilato sulle dichiarazioni mediche originali delle cause di morte e sui prospetti mensili delle nascite, morti e matrimoni, che servono per la statistica del movimento dello Stato civile.

Siccome il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono in generale importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza dello immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti, così la popolazione calcolata unicamente prendendo per base la cifra della popolazione di fatto, secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni successivi, riuscirebbe nel più dei casi inferiore alla cifra reale, essendo corsi sette anni dall'ultimo censimento. Conviene perciò che la popolazione sia determinata tenendo conto anche delle risultanze del registro municipale di anagrafe, il quale però presenta sufficienti garanzie d'esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune.

Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è più prudente attenersi ancora ai risultati dell'ultimo censimento, i quali non possono essere di molto inferiori al vero. Pertanto la cifra della popolazione al 31 dicembre 1889 è stata qui calcolata colle seguenti operazioni, fatte sui dati del registro d'anagrafe municipale.

1° Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1881 esclusi i militari.

2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.

4° Differenza fra il numero dei nati e quello dei morti (2-3).

5° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.

6° Emigrati in altri comuni del regno od all'estero, cancellati dal registro di popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.

7° Differenza fra gli immigrati e gli emigrati (5-6).

8° Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1889 (1 + 4 + 7).

9° Guarnigione, secondo l'ultimo stato inviato dall'autorità militare.

10° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1889.

11° Popolazione totale al 31 dicembre 1889 (8 + 9 + 10).

La cifra dei morti per le singole malattie si riferisce ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia; soltanto nelle cifre complessive per tutte le malattie si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Questi dati non sono sufficienti per calcolare con esattezza il quoziente di mortalità mensile della popolazione. Se si tiene conto dei viventi e dei morti appartenenti alla popolazione avventizia, il quoziente pecca per eccesso, perchè nelle città che sono capoluogo di provincia hanno sede gli istituti ospitalieri più importanti, gli ospedali militari divisionali, i maggiori stabilimenti carcerari, ecc., nei quali avvengono numerose morti d'individui non appartenenti alla popolazione stabile del comune. Invece, se si calcola il quoziente di mortalità per la sola popolazione stabile, si ottengono cifre troppo basse, perchè il bollettino non tiene conto degli atti di morte registrati per *trascrizione*, cioè degli individui che avevano residenza nel comune, ma sono morti in altri comuni del regno od all'estero. In questo secondo caso però, l'errore che si commette non può essere grave, giacchè nelle grandi città sono relativamente poche le persone morte fuori del luogo di loro dimora abituale. Il Bollettino demografico, varrà a far conoscere le variazioni mensili del quoziente di mortalità, ed il numero dei morti per alcune malattie più comuni o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie locali. Esso è un complemento del bollettino sanitario mensile, che si pubblica pure nella *Gazzetta Ufficiale*, e che dà conto dei *casi* di malattia infettiva denunziati dai medici curanti nei singoli comuni del regno. Essendosi riconosciuto che nelle città popolose, nelle quali vi sono molti medici liberi esercenti, è difficile ottenere da tutti le denunzie richieste, si è cercato di supplire in parte a questa deficienza col mezzo di una statistica mensile dei morti.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1889 secondo i registri comunali d'anagrafe	Popolazione meno quella con dimora occasionale e la guarnigione	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
			Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Dei morti nella popolazione: Avventizia	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite crouposa e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Alessandria	72670	67786	17	166	3	82	21	—	1	1	1	3	2	—	—	—	8	19	8
Cuneo	28508	25624	6	77	4	55	1	—	—	—	1	1	3	—	—	—	4	2	6
Novara	38195	34090	10	115	2	75	24	3	9	—	—	—	—	—	—	—	3	12	5
Torino	312122	293510	158	704	49	465	57	1	5	—	2	7	20	—	1	—	46	64	70
Genova	210652	196981	128	411	27	347	a)	5	5	1	2	—	2	—	1	—	23	52	12
Porto Maurizio	9059	8876	8	15	—	13	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	5	2
Bergamo	40256	37237	10	113	6	85	20	—	6	—	—	3	3	—	—	—	2	9	15
Brescia	68623	62214	15	157	11	102	36	—	—	—	2	—	2	—	1	—	8	17	14
Como	30831	29168	9	73	5	56	14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	12	5
Cremona	38141	34632	7	74	2	47	42	—	—	—	—	2	3	—	1	—	8	16	6
Mantova *	32486	29524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	418972	399061	178	1074	30	767	107	—	36	2	50	2	23	—	2	4	45	96	—
Pavia	32339	27919	9	89	7	78	16	—	8	1	—	1	3	—	—	—	7	10	21
Sondrio	8613	7954	2	14	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1889 secondo i registri comunali d'anagrafe	Popolazione meno quella con dimora occasionale e la guarnigione	NUMERO Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione Residente	Dei morti nella popolazione Avventizia	NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite crupposa e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Belluno	17402	16825	5	32	1	27	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
Padova *	81008	75540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovigo	11413	10949	10	34	3	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Treviso	39914	—	10	70	2	47	14	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	13	7
Udine	37139	34238	17	96	3	49	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5
Venezia	152416	134524	67	357	13	220	38	11	—	1	2	1	13	—	—	—	8	42	27
Verona *	73104	63354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	41212	38160	6	81	2	75	13	2	—	—	2	7	1	—	—	—	8	6	4
Bologna	138339	129796	106	281	17	232	18	—	4	—	4	1	4	—	—	—	12	28	19
Ferrara	83140	80535	39	216	8	134	*a)*	—	—	4	1	—	—	—	—	1	3	11	8
Forlì	43930	42093	15	95	—	65	3	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	14	8
Modena	65139	61180	43	149	2	113	8	—	—	2	—	5	—	—	—	—	12	22	11
Parma	51776	46356	29	105	4	84	30	—	—	—	1	2	—	—	—	—	7	19	8
Piacenza	38821	32336	18	83	4	42	33	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	17	4
Ravenna	64560	62439	23	123	3	118	*a)*	—	—	8	6	—	5	—	—	—	13	6	3
Reggio nell'Emilia	55125	52968	22	144	2	118	20	5	—	—	—	23	1	—	—	—	11	13	4
Arezzo	41040	40414	38	69	3	64	3	—	—	—	—	18	—	—	—	—	1	9	2
Firenze	185057	172975	142	419	16	241	66	—	1	1	1	3	10	—	—	—	24	66	13
Grosseto	8470	7044	7	10	2	5	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	—
Livorno	107481	102279	63	220	4	169	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	8	46	15
Lucca	80152	77163	45	181	12	128	19	—	1	4	1	7	7	—	—	—	9	26	14
Massa	22674	22029	12	66	3	61	3	—	11	—	—	1	6	—	—	—	1	7	13
Pisa	61124	57630	21	140	9	69	18	—	—	1	—	3	—	—	—	—	2	12	19
Siena *	28970	27430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ancona	54715	51083	39	112	6	66	1	—	6	1	2	—	—	—	—	—	5	8	4
Ascoli Piceno *	28403	27296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	22651	22083	10	29	8	16	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	3
Pesaro	24746	22993	6	41	3	27	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2
Perugia	54867	52289	34	108	6	71	13	—	—	—	4	1	1	—	—	—	6	12	2
Roma	415498	374084	217	838	64	608	131	—	37	4	17	6	7	—	47	—	60	116	95
Aquila	19924	18619	11	52	2	33	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Campobasso	15999	15256	14	38	1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5
Chieti *	23528	22436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teramo	21960	21180	15	57	2	24	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	3	6
Avellino	24943	—	17	60	8	51	5	—	—	1	—	1	2	—	—	—	6	5	7
Benevento	25650	23971	10	58	1	35	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	2	6
Caserta	35624	31321	15	99	7	75	2	—	4	1	1	1	—	—	—	—	10	8	17
Napoli	517067	492308	409	1324	89	1162	77	—	18	91	15	2	10	—	4	—	105	151	190
Salerno	37374	34704	14	165	4	52	37	—	1	—	—	—	1	—	1	—	6	6	23
Bari	70397	67582	40	223	15	181	7	14	15	18	1	—	9	—	1	—	12	12	29
Foggia	44462	43039	17	101	4	100	5	1	—	1	2	3	6	—	2	—	13	10	16
Lecce	28716	27111	12	70	3	53	1	—	4	4	3	—	3	—	—	—	3	4	8
Potenza	20252	19369	10	39	3	23	6	—	—	1	—	—	1	—	—	—	5	1	4
Catanzaro	29863	28104	13	75	9	58	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	1	6
Cosenza	20076	19655	7	82	1	61	5	1	1	—	1	—	—	—	4	—	4	22	9
Reggio di Calabria	42650	40553	23	124	10	79	1	—	—	4	2	—	3	—	1	—	4	6	17
Caltanissetta	33519	32739	9	86	3	55	—	—	—	—	8	2	4	—	—	—	3	5	6
Catania	115665	—	46	348	22	389	7	—	53	37	13	19	4	—	—	—	14	19	58
Girgenti	24053	22517	13	75	2	50	1	—	—	—	1	—	3	—	4	—	3	9	11
Messina *	139744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	267294	255558	168	708	29	594	*a)*	—	29	10	5	—	6	—	1	—	32	40	151
Siracusa	26795	25685	23	78	3	62	—	—	12	3	1	—	5	—	—	—	3	1	6
Trapani *	43018	41640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	416[illegible]8	38559	16	83	3	57	6	—	—	—	1	1	2	—	—	—	2	11	10
Sassari	39026	36687	18	92	7	59	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	6

Roma, addì 29 luglio 1890.

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: Num. 913377 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 50, al nome di *Bazzoli* Edvige fu Giovanni, moglie di Rossi Esaù, domiciliata a Villafranca in Lunigiana (Massa), venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bazzali* Edvige fu Giovanni moglie di Rossi Esaù, domiciliata a Villafranca Lunigiana (Massa), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 24 luglio 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 928142 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 645 annue al nome di Degrossi Elena di Giovanni, domiciliata in Genova è stata, così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Degrossi Angela Luigia-Elena di Giovanni domiciliata in Genova vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 luglio 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 870298 d'iscrizione sui registri dalla Direzione generale per lire 620, al nome di Fornaris Carlo, *Vincenza* ed Eugenia fu Alessandro, minori, sotto la patria potestà della madre Galli Giovanna, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fornaris Carlo, *Vincenzo Alessandro* ed Eugenia fu Alessandro, minori, ecc...., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo Avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 luglio 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE della Cassa dei Depositi e Prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In conformità al disposto dall'art. 21 del R. decreto 31 marzo 1864 n. 1725 per l'esecuzione della legge 24 gennaio dello stesso anno n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute ai Corpi morali, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che è stato dichiarato lo smarrimento dell'infradescritto certificato a favore della Chiesa Parrocchiale di Fiungo, comune di Camerino, con godimento dal 1° luglio 1872, e che un mese dopo la presente pubblicazione, ove non vi siano state presentate opposizioni, si provvederà all'emissione di un nuovo titolo in sostituzione di quello stato dichiarato smarrito.

Certificato n. 7955 per l'annualità di lire una e centesimi quaranta (L. 1,40) inscritta il 10 settembre 1872 sui registri di questa Cassa centrale in supplemento della rendita di lire 120, inscritta sul Gran Libro della direzione generale del debito pubblico per l'affrancazione di un'annuo canone enfiteutico di lire 79,80 liquidato col laudemio in lire 121,34 dovute dall'Ente titolare del comune di Bolognola, come risulta dallo istrumento 9 maggio 1871 rogato Micozzi notaio in Camerino.

Roma, 25 luglio 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Manifesto.

Concorso per la nomina di professori straordinari nella scuola militare, nella scuola dei sottufficiali e nei collegi militari.

È aperto un concorso per titoli ai seguenti posti di professore straordinario.

Scuola militare in Modena.

1 Professore di lingua francese.

Scuola di sottufficiali in Caserta.

2 Professori di lettere italiane.

Collegio militare di Firenze.

1 Professore di lettere italiane.
1 Professore di fisica e chimica.
1 Professore di storia.

Collegio militare di Roma.

1 Professore di lettere italiane.
1 Professore di geografia (compresa la geografia fisica).

Collegio militare di Messina.

1 Professore di lettere italiane.
1 Professore di fisica e chimica.
1 Professore di geografia (compresa la geografia fisica).

L'insegnamento da impartirsi dai detti professori potrà variare da 12 a 16 ore per settimana; entro tal limite potrà, per esigenze di servizio, essere loro affidato anche l'insegnamento di materie affini per le quali posseggano legale abilitazione.

L'assegnamento annuo è stabilito in L. 1500, che sarà aumentato di 1[5 dopo due anni.

L'anno scolastico comincia col 1° ottobre e termina verso la metà del luglio successivo. Gli insegnanti sono però tenuti, nel periodo delle vacanze, ad intervenire nelle commissioni d'esami ove la loro opera fosse necessaria.

Perciò è loro vietato di dare lezioni private a giovinetti aspiranti all'ammissione nei collegi militari e di darne ad aspiranti ad istituti militari superiori senza l'autorizzazione del comando del rispettivo collegio.

Per i primi due mesi d'insegnamento i professori che saranno assunti alle cattedre saranno considerati come in esperimento, e il Ministero si riserva la facoltà di licenziarli entro questo periodo di tempo, come si riserva la stessa facoltà anche nel corso degli anni scolastici, qualora si rendessero immeritevoli di proseguire nell'insegnamento.

La nomina di professore straordinario potrà pure essere revocata al termine di ciascun anno scolastico.

Ai professori che fossero licenziati dal servizio dal Ministero verrà concessa a titolo di gratificazione una somma corrispondente a tanti mesi di stipendio quanti furono gli anni di effettivo servizio prestati nella scuola o nel collegio militare.

I concorrenti dovranno essere provvisti della legale abilitazione all'insegnamento nei licei o negli istituti tecnici.

Al documento ora detto dovrà pure essere annesso il certificato di nascita, un attestato medico, debitamente legalizzato, comprovante la sana e robusta costituzione fisica del candidato, la fedina criminale ed il certificato di buona condotta.

Coloro che intendono concorrere dovranno farne domanda in carta da bollo da lire 1,20 e inviarla, corredata dei richiesti documenti e di tutti quei titoli che credessero atti ad avvalorarla, al comandante l'accademia militare di Torino se si tratta di aspiranti alle cattedre di lettere italiane e di fisica chimica, al comandante la scuola militare di Modena se si tratta di aspiranti alla cattedra di lingua francese od a quelle di storia e di geografia, e non più tardi del giorno 8 settembre p v.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare il suo recapito e la scuola od il collegio dove aspira di assumere lo insegnamento.

Roma, 29 luglio 1890.

Il Sotto Segretario di Stato
CORVETTO.

Consiglio d'Amministrazione del R. Collegio Ghislieri DI PAVIA

Veduto lo Statuto e Regolamento del R. Collegio-Convitto Ghislieri approvato dal R. decreto 2 giugno 1889, N. 3461, serie 3ª, parte supplementare nonchè la deliberazione 16 u. s. giugno n. 553 del Consiglio di amministrazione, reca a notizia quanto segue:

I. Per l'anno scolastico 1890-91 sono vacanti e da conferire diciotto posti gratuiti a giovani ammissibili ad un corso Universatario, il quale conduca ad una laurea, ovvero ad un diploma di Ingegnere. Di detti posti, due sono riservati ai giovani della Diocesi di Pavia.

II. Gli esami di concorso pel conseguimento di tali posti si terranno nella R. Università di Pavia innanzi Commissioni nominate dal magnifico rettore dell'Università medesima, i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali gli esammi avranno luogo.

III. Per l'ammissione ai detti esami gli aspiranti dovranno, prima del 31 agosto p. v. e *non più tardi*, presentare a questa amministrazione la rispettiva domanda, su carta bollata da cent. 50 indicando l'attuale loro dimora e la Facoltà o Scuola cui intendono inscriversi.

Titoli necessari per l'ammissione.

IV. La domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono, prescritti dall'articolo 5 del Regolamento suddetto;

A. Certificato di nascita da cui risulti che il giovane è nato da genitori appartenenti alle provincie lombarde secondo la circoscrizione anteriore al 1859, ovvero alla città od alla Diocesi di Pavia, se aspira ad uno dei posti speciali stabiliti dalle tavole di fondazione;

B. Prospetto autentico indicante l'esito degli esami sostenuti nei tre ultimi anni;

C. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui tenne dimora negli ultimi tre anni;

D. Certificato medico debitamente legalizzato dal sindaco del comune comprovante che il giovane ha sofferto il vajuolo o fu vaccinato e rivaccinato con effetto;

E. Attestazione del sindaco sullo stato della famiglia del concorrente. Tale attestazione deve indicare:

a) il luogo di nascita del medesimo;

b) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

c) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

d) la natura, la quantità e il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime nel comune od altrove;

e) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività.

A corredo di questa attestazione devono allegarsi:

1. Le regolari ed autentiche dichiarazioni dalle quali si rilevi la possidenza e l'importare delle imposte dirette e delle tasse comunali di qualunque specie pagate da tutti i membri della famiglia rispettivamente emesse dall'agente delle imposte, e dal sindaco;

2. La dichiarazione del padre, od in sua mancanza della madre, o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove redditi di qualsiasi natura.

I concorrenti dovranno essere di buona costituzione e scevri di infermità comunicabili: perciò verranno essi sottoposti in una sala del collegio ad una visita medica, nel giorno precedente agli esami.

I concorrenti, che non presenteranno nel tempo stabilito gl'indicati regolari documenti, o pei quali non risulterà abbastanza provata la *condizione disagiata* delle rispettive famiglie, non saranno ammessi al concorso.

ESAMI.

V. Gli esami di concorso comprendono prove scritte e prove orali.

Tali prove saranno ordinate in guisa che, pur aggirandosi pei concorrenti non ancora iscritti all'Università, intorno le materie comprese nei programmi per la licenza liceale o tecnica, non ripetano l'esame stesso di licenza, ma più particolarmente diano modo d'apprezzare il criterio del giovane, la sodezza delle sue cognizioni.

Due gli esami in iscritto ed in lingua italiana, cioè:

1. Una *composizione letteraria* comune a tutti i concorrenti;

2, Un tema di *storia italiana* o *filosofia* per gli aspiranti alle facoltà di giurisprudenza e di lettere; di *fisica storia* o *naturale* per gli aspiranti alla facoltà medica; di *fisica* o *matematica* o *storia naturale* per gli aspiranti alla facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Per gli studenti già inscritti all'Università o ad Istituto superiore, il secondo tema sarà tolto dalle materie obbligatorie degli anni precedenti di corso.

I concorrenti, per qualsiasi motivo non fossero presenti alla dettatura dei temi, saranno esclusi dal concorso.

Le prove scritte si terranno in due giorni nell'ordine indicato.

Sono lasciate al concorrente sei ore di tempo per isvolgere ciascun tema.

Due dei pari gli esami orali, che seguiranno gli anzidetti in iscritto. Ciascuno, che sarà di almeno mezz'ora per ogni concorrente, dovrà successivamente sostenersi davanti a speciali Sotto-Commission: una per la *Letteratura italiana e latina*, la *Filosofia* e la *Storia;* l'altra per la *Fisica*, *Matematica* e *Storia naturale*.

I concorrenti si presenteranno all'una od all'altra Sotto-Commissione: per i provenienti da Istituti tecnici alla *Letteratura latina* verrà sostituita la *Geografia*. I già inscritti ad Università od Istituto d'istruzione superiore, sosterranno davanti la suddetta prima Sotto-Commissione l'esame di *Letteratura italiana e latina* (o di Letteratura italiana e Geografia se non abbiano fatto il corso liceale); quindi se *Studenti di legge* o di *Filosofia e lettere*, si ripresenteranno alla stessa Sotto-Commissione per rispondere sulla *Storia* e *Filosofia;* se *Studenti di Medicina* o *Scienze naturali*, andranno per la seconda prova davanti all'altra Sotto-Commissione, rispondendo intorno alla *Fisica* e *Storia naturale;* e così alla *Fisica* e *Matematica* se *Studenti di Scienze fisiche e matematiche*.

Gl'interrogatori in questa seconda prova per tali studenti di legge, medicina, ecc., saranno in relazione, per qualità e grado, agli studi fatti ed ai corsi seguiti.

Per la graduazione dei concorrenti sarà pure tenuto conto degli esami sostenuti da essi nei tre precedenti anni di studio, come apparirà dai documenti sopra accennati (articolo IV *B*), ed altresì delle condizioni economiche risultanti dagli attestati indicati nello articolo IV *E*.

L'ammissione in Collegio dei vincitori nel concorso non avverrà se non dopo l'approvazione del Regio Ministero della Pubblica Istruzione, e la presentazione dell'attestato di essere regolarmente inscritto nel ruolo degli studenti nell'Università di Pavia, avendo conseguito il diploma di licenza liceale o tecnica.

Pavia, 6 luglio 1890.

Il Presidente
A. Corradi.

Il Segretario
G. Dapelli.

R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO
IN FIRENZE

Programma di concorso a N. 10 sussidi che 8 di lire 90 e 1 di lire 70 e 1 di lire 60 mensili per gli alunni di filosofia e lettere.

Concorsi pei posti di perfezionamento.

I concorrenti debbono dichiarare quali sono gli studi, in cui intendono perfezionarsi.

Coloro che ottengono il sussidio, debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e prendere in essi gli esami a fin d'anno. Debbono inoltre scrivere un lavoro e sostenere su di esso una discussione.

Possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la laurea in lettere o in filosofia, in una Università del Regno, inviando il loro diploma ed i certificati dei punti riportati negli esami finali e di laurea, come pure la tesi di laurea.

Possono concorrere del pari coloro che abbiano la patente per l'insegnamento liceale o altri titoli equipollenti, da sottoporre al giudizio del Consiglio di Facoltà.

Concorso pei corsi normali.

Al I° anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale e che sostengano un esame sulle letterature italiana, latina e greca.

Tutte le prove saranno scritte e orali. Non potrà avere il sussidio chi non otterrà almeno otto decimi negli esami.

Al II° anno possono concorrere coloro che abbiano sostenuto alla fine del 1° anno gli esami speciali delle materie obbligatorie per un anno, nel primo biennio, per le quali fu presa iscrizione, o che sostengano un esame orale e scritto sulle letterature italiana, latina o greca, riportando in tutte le prove non meno di otto decimi.

Al III° e IV° anno possono concorrere coloro che abbiano conseguita la licenza universitaria, e che sostengano un esame scritto e orale sulle letterature italiana, latina e greca; come anche sulla storia antica e moderna, se intendono seguire i corsi di lettere e conseguire la laurea in filologia, o sulla filosofia o storia della filosofia, pel corso e per la laurea in filosofia. E' necessario riportare in tutte le prove non meno di otto decimi.

Le prove suddette saranno sostenute sopra temi espressamente assegnati.

Il sussidio dura per tutti i mesi di lezioni e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando non meno di otto decimi di voti in ciascuna prova.

La decisione intorno ai sussidii di perfezionamento, avrà luogo il 27 ottobre.

Gli esami di concorso pei posti agli studi normali incominceranno il 25 ottobre nell'Istituto superiore di Firenze (piazza San Marco, num. 2).

Le domande debbono inviarsi dai concorrenti alla Segreteria dello Istituto, e saranno ricevute fino al 15 ottobre prossimo.

Firenze, li 1° luglio 1890.

Visto: *Il Presidente*
P. VILLARI

Il Segretario
T. FIASCHI.

SOCIETÀ REALE DI NAPOLI
ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE

CONCORSO PER IL PREMIO QUINQUENNALE 1883 1890.

TEMA:

Roberto d'Angiò e i suoi tempi.

Il premio è di lire 5000.

Il termine della presentazione delle memorie, scaduto il 31 marzo 1890, è prorogato per un altro triennio, cioè fino al 30 giugno 1893.

CONCORSO AL PREMIO QUINQUENNALE 1890-1895.

TEMI:

Le dottrine politiche degli scrittori napolitani dal secolo XV al secolo XVIII

Il movimento della riforma religiosa nelle provincie napolitane nel secolo XVI.

Le scuole nel Napoletano durante l'evo medio sino alla creazione dell'Università.

Il premio è di lire 5000.

Il termine della presentazione delle memorie è il 30 giugno 1895.

Questo premio sarà accordato alla migliore memoria su uno dei tre temi indicati. Le memorie potranno essere inedite o anche pubblicate entro il termine del concorso, ma non debbano essere premiate in altri concorsi.

Le memorie dovranno inviarsi alla Segreteria dell'Accademia, nell'atrio del Salvatore in via Università, non più tardi del termine fissato, e dovranno essere scritte in italiano, latino o francese. È in facoltà dei concorrenti il manifestare nello scritto il proprio nome, o di presentare le memorie senza nome e distinte con un motto, il quale dovrà essere ripetuto sopra scheda suggellata, che conterrà il nome dell'autore. Il Segretario rilascerà ricevuta, se gli verrà richiesta, delle memorie che saranno presentate.

Le memorie premiate saranno pubblicate negli Atti.

Tutte le memorie inviate si conserveranno nell'archivio, e soltanto si permetterà di estrarne copia a chi giustificherà di averle presentate.

Queste norme si applicano anche al concorso per il premio quinquennale 1886-1890 sull'unico tema: *Roberto di Angiò e i suoi tempi.*

Il Presidente
F. PERSICO.

Il Segretario
R. BONGHI.

R. Istituto Superiore di Magistero Femminile
VIA GERNAIA, NUMERO 1

Il giorno 20 novembre avranno luogo gli esami di abilitazione agli insegnamenti secondari a norma del regolamento 7 aprile 1889, numero 6095 (serie 3ª).

Le maestre che aspirano al diploma di lettere, di pedagogia e di storia e geografia per le Scuole Normali, e che si trovano nelle condizioni volute dagli articoli 6 e 8 del citato regolamento, devono presentare i documenti richiesti all'art. 9 del regolamento stesso prima del 20 settembre.

La istanza dovrà essere corredata di questi documenti:

1. Fede di nascita comprovante un'età non minore di 25 anni compiuti, — per gli esami di abilitazione allo insegnamento nel Ginnasio inferiore e nella Scuola Normale, — e non minore di 27 anni compiuti per gli esami di abilitazione all'insegnamento nel Liceo, nell'Istituto tecnico e nel Ginnasio superiore.

2. Fede criminale.

3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di effettiva dimora nell'ultimo anno, con dichiarazione del fine pel quale il certificato è richiesto.

4. Attestato medico dal quale risulti che la candidata è di sana costituzione fisica ed è scevra d'imperfezioni che le impediscano in qualsiasi modo il regolare esercizio dello insegnamento.

5. Attestato comprovante la cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa specificati negli articoli 5, 6, 7, 8, con avvertenza che quelli che riguardano gl'insegnamenti dati dalla richiedente dovranno essere rilasciati dal Provveditore agli studi.

6. Una narrazione, nella quale la richiedente esporrà in modo particolareggiato la istruzione ricevuta, gli studi preferiti o gli uffizi sostenuti.

Roma, 7 luglio 1890.

Il Segretario
GIUSEPPE SETTIMO ADAMO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Relazione *della Commissione nominata da S. E. il Ministro per il concorso a posto di professore straordinario alla cattedra d'igiene nella R. Università di Genova.*

La Commissione incaricata da S. E. il ministro della pubblica istruzione, per giudicare sul concorso al posto di professore straordinario d'igiene nella R. Università di Genova, è composta dai seguenti membri:

1. Comm. senatore Jacopo Moleschott, presidente;
2. Prof. comm. Alfonso Corradi;
3. Comm. prof. Luigi Pagliani;
4. Cav. prof. Luciano Armanni;
5. Cav. prof. Giuseppe Sormani, segretario e relatore.

Come risulta dagli annessi processi verbali la Commissione tenne quattro sedute nei giorni 9, 10, 11 aprile 1890 per esaminare i titoli dei concorrenti, ed una seduta il 13 aprile per discutere e firmare la relazione.

Sono concorrenti alla cattedra d'igiene per l'Università di Genova i signori:

Dott. Fortunato Fratini;
Dott. prof. Giorgio Roster;
Dott. Luigi De Blasi;
Dott. Pietro Canalis;
Dott. Alfonso Di Vestea.

La Commissione sottoscritta ebbe già ad esaminare i titoli di alcuni dei nominati concorrenti (Di Vestea e De Blasi) nella recente occasione (ottobre 1889) del concorso pel posto di professore straordinario d'igiene alla Università di Catania.

In tale epoca ebbe pure ad occuparsi dei titoli del prof. Roster, proposto allora dalla Facoltà medica del R. Istituto degli studi superiori in Firenze, per il passaggio dall'insegnamento della chimica fisio-patologica e quello d'igiene.

Nelle sedute attuali pertanto la Commissione trovò facilitato il suo compito. Essa si occupò specialmente di giudicare i titoli dei nuovi concorrenti (dott. Fratini e dott Canalis) ed i titoli nuovi presentati entro lo scorso dicembre da quei concorrenti, ch'essa aveva già giudicato in epoca recente.

Però nella discussione sulla eleggibilità e sulla graduazione dei singoli concorrenti, si presero in considerazione e in esame tutti i titoli di tutti i concorrenti ed oltre a ciò si esaminarono tutti i documenti comunicati dal R. Ministero per l'attuale concorso.

Furono escluse però le pubblicazioni pervenute da diversi concorrenti dopo la data della chiusura del Concorso (27 dicembre 1889). Per espressa dichiarazione dei concorrenti furono ritirate quelle pubblicazioni, le quali sono state fatte in collaborazione con qualche membro della Commissione; e si eliminarono pure alcuni lavori manoscritti.

Dall'esame dei documenti e titoli dei diversi concorrenti la Commissione così riassume le notizie di fatto ed i proprii giudizi.

I. Il dottor Fortunato Fratini, assistente e libero docente d'igiene nella R. Università di Padova, presenta molte pubblicazioni, delle quali parecchie hanno attinenza con gli studi delle scienze naturali e della medicina in genere, ed altri sono piuttosto lavori d'igiene popolare. Nei suoi lavori scientifici il dottor Fratini mostra di comprendere l'igiene in un senso assai largo, se non sempre con eguale profondità. Egli ha di fatto pubblicazioni sulla igiene industriale, sulla epidemiologia, sulla ingegneria sanitaria, sul risanamento del suolo. Fra questi si distingue il suo lavoro sull'igiene professionale.

Il dottor Fratini tenne corsi d'igiene pubblica e di epimiologia nella R. Università di Padova durante gli anni 1888 89-90.

II. Il professore Giorgio Roster è attualmente professore straordinario di chimica applicata alla fisiologia e alla patologia nel R. Istituto superiore degli studi di perfezionamento in Firenze ed ivi pure da oltre dieci anni è incaricato dell'insegnamento dell'igiene. Ha fondato in quell'Istituto nel 1835 un laboratorio importante per lo studio sistematico dell'aria atmosferica tanto dal lato fisico, quanto dal lato chimico, microscopico e bacterioscopico.

Presentò molte pubblicazioni di cui non tutte hanno attinenza con l'igiene. Nei lavori del prof. Roster si nota una soda coltura nel campo della fisica o della chimica applicata. L'attività dei suoi studi si svolse specialmente sugli argomenti della determinazione dell'acido carbonico, del pulviscolo atmosferico e dei microrganismi dell'aria. Ha pure lavori sull'analisi chimica delle acque di fogna, e qualche nota relativa ad epidemiologia ed ingegneria sanitaria.

Difetta alquanto nei suoi lavori, anche recenti, l'indirizzo bacteriologico moderno, ed è pure incompleto nelle altre parti dell'igiene che escono dal campo della fisica e della chimica.

III. Il dottor Luigi de Blasi, direttore dell'Istituto di microscopia e bacteriologia del municipio di Palermo, merita lode e incoraggiamento per le sue ricerche bacteriologiche nelle quali persiste assiduamente ed è da augurarsi ch'egli possa estendere i suoi studi pure ad altri campi dell'igiene.

IV. Il dottor Pietro Canalis, capo del laboratorio di bacteriologia e microscopia presso la direzione di sanità al Ministero dell'Interno, e libero docente in igiene, ha presentato molte pubblicazioni in igiene delle quali alcune su argomenti d'indole sperimentale nel campo della medicina e della patologia generale, e altre su argomenti d'igiene pubblica. Questi toccano le disinfezioni, l'epidemiologia, l'eziologia dell'infezione malarica, ed il risanamento dei maceratori ecc.

L'autore nei suoi lavori dimostra un giusto indirizzo scientifico, la esatta conoscenza dei metodi delle indagini, un fine accorgimento nel trarre le deduzioni. Il dottor Canalis durante l'epidemia di colera nel 1887 in Catania, Messina e Reggio di Calabria, mostrò di essere anche energico e coraggioso igienista pratico.

Ha dato prove di abilità didattiche nella scuola di perfezionamento nell'igiene in Roma.

V. Il dott. Alfonso Di Vestea, assistente al laboratorio bacteriologico della clinica medica (I^a^) di Napoli dal 1884 in poi, ottenne in precedenti concorsi l'eleggibilità in igiene e in patologia generale. Egli presentò molte pubblicazioni, delle quali alcune relative alla patologia generale e sperimentale, e altre di più stretta attinenza coll'igiene. Sono pregevoli specialmente i suoi lavori sulla trasmissione della Rabbia per la via dei nervi, i quali giovarono ai progressi della scienza.

Meritano pure considerazione le ricerche e gli esperimenti sul bacillo del tifo addominale, le analisi bacterioscopiche delle acque potabili e dell'aria; ed è lodevole che più recentemente egli siasi avviato ad altri studi di maggiore pertinenza con l'igiene.

Il dottor Di Vestea mostra nei suoi lavori ingegno critico, buon metodo sperimentale ed indirizzo scientifico secondo i più recenti progressi.

In base alle precedenti considerazioni la Commissione votò per schede segrete sulla eleggibilità dei candidati omettendo il Dottor di Vestea, già dichiarato eleggibile ed ottenne il risultato seguente:

Dott. Fratini — cinque *si*
Prof. Roster — cinque *si*
Dott. De Blasi — *due si* e *tre no*
Dott. Canalis — cinque *si*.

La Commissione dichiarò pertanto tutti i candidati eleggibili tranne il dott. De Blasi; indi dispose i candidati, che ottennero la eleggibilità, coll'ordine di graduazione seguente:

1. Il dottor Canalis (a maggioranza di 4 voti).
2. Il dottor Di Vestea (ad unanimità),
3. Il prof. Roster (ad unanimità).
4. Il dottor Fratini (ad unanimità).

In seguito si passò alla determinazione dei punti a norma dell'articolo 2 del nuovo regolamento. Ai concorrenti si assegnarono, in seguito a discussione e voto palese i punti seguenti:

1. Dottor Canalis punti 40[50 (quaranta).
2. Dottor Di Vestea punti 39[50 (trentanove).
3. Prof. Roster punti 38[50 (trentotto).
4. Dotor Fratini punti 36,50 (trentasei).

In conseguenza la Commissione unanimemente propone a S. E. il ministro della pubblica istruzione la nomina del dottor Pietro Canalis al posto di professore straordinario d'igiene nella R. Università di Genova.

Nel medesimo tempo la Commissione propone che nel caso avesse a rimanere vacante la cattedra per rinuncia del proposto, essa, senz'altro concorso, sia occupata dal secondo approvato.

Firmato: Jac. Moleschott, presidente.
A. Corradi.
Luigi Pagliani.
L. Armanni.
Giuseppe Sormani, relatore.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 29 luglio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6

Barometro a mezzodì	762, 2
Umidità relativa a mezzodì	37
Vento a mezzodì	SW debole.
Cielo a mezzodì	1/4 coperto.
Termometro centigrado massimo	30°, 4
Termometro centigrado minimo	18°, 3.

29 luglio 1890.

Europa pressione leggermente bassa latitudini settentrionali; livellata 763 mill. latitudini meridionali. Arcangelo 757; Kiew 766.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso a Nord, salito altrove; alcuni temporali con pioggia Sul continente. Temperatura aumentata molte stazioni. Stamane cielo sereno; venti deboli settentrionali Sud, calma Nord. Barometro livellato 763 mill. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari, cielo sereno; qualche temporale leggero continente; temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MONACO DI BAVIERA, 28. — Il Principe Reggente riportò nell'accidente di ieri una leggiera escoriazione alla mano destra.

LONDRA, 28. — Si ha da Messico: « Il ministro di Spagna fu avvisato dell'invio di due navi spagnuole da guerra nell'America Centrale.

« Il Guatemala e il San Salvadore affrettano il concentramento delle loro forze.

« Corre voce che le truppe guatemalesi siano state nuovamente sconfitte ».

BUENOS-AYRES, 28. — Stamane alle 10 le truppe del Governo hanno ricevuto rinforzi considerevoli.

Il presidente Celman è tornato. La Borsa e le Banche sono sempre chiuse.

LONDRA, 28. — Gli operai dei *docks* di Cardiff si sono messi in isciopero.

LONDRA, 28. Lo *Standard* si lagna delle difficoltà opposte dalla Francia relativamente alla questione delle pescherie di Terranova.

ARTH, 28. — Iersera crollò parte del ponte di un vapore.

Una trentina di persone caddero nel lago ma furono tutte salvate.

COSTANTINOPOLI, 28. — Essendo malcontenti dell'opera del patriarca gregoriano, numerosi armeni ne attaccarono la residenza in Istambul.

Il Patriarca fu obbligato a fuggire: la folla lo maltrattò e sparò anche qualche fucilata contro di lui.

WILHELMSHAVEN, 28. — L'imperatore Guglielmo è qui giunto alle 12,30 pom.

CALLAO, 28 — La regia nave italiana *Amerigo Vespucci* ricevette ordine di recarsi immediatamente nelle acque del Plata.

VIENNA, 28 — Gli arciduchi Carlo Luigi e Ferdinando sono ritornati dal loro viaggio al Capo Nord.

PARIGI, 28 — I negoziati fra l'Inghilterra e la Francia, in seguito alla convenzione anglo-tedesca, termineranno oggi, tranne pei dettagli riservati alla Commissione di delimitazione nella regione del Niger.

RIO-JANEIRO, 28 — Corre voce che il Governo abbia intenzione di richiamare i ministri accreditati presso le Potenze che non hanno ancora riconosciuto il nuovo Governo brasiliano.

ASSAB, 28. — E' arrivato qui il sig. Cesare Viscardi, di Bergamo, di ritorno dallo Scioa, ove ha fatto un soggiorno di 70 giorni.

Egli annunzia che tutto il paese è tranquillissimo, ma travagliato dalla carestia per la morte dei buoi; tuttavia si va rimettendo.

Nella spedizione del Tigrè l'esercito di Menelik ebbe 25,000 morti, fra maschi e femmine, causa il tifo ed altre malattie.

Sejum è incatenato a Gunciò, sotto custodia di Ajaisc Volde Zadek.

GIRGENTI, 29. — Stamane, alle ore 8, il *yacht Surprise* partì con a bordo l'Imperatrice Federico e le Principesse Vittoria e Margherita, diretto al Pireo.

Le navi inglesi salutarono l'Imperatrice e numerose barche si affollavano intorno al *yacht*.

La squadra inglese, dopo avere scortato il *Surprise*, si recherà a Malta.

CAMPAGNANO, 29. — Oggi, alle ore 4 pom., S. A. R. il Principe di Napoli ha inaugurato il monumento consacrato alla memoria del dott. senatore Carlo Maggiorani, di Campagnano, e ne ha firmato l'atto, rogato dal notaro Ferrucci.

Assistevano alla cerimonia i figli del senatore Maggiorani, le autorità, le società locali e la scolaresca.

La popolazione ha acclamato vivamente S. A. R.

MODENA, 29. — Dopo una serie di esercitazioni, stamane, nei prati Caprara, il generale Dezza passò in rivista la divisione di manovra agli ordini del generale Mirri, esprimendo la sua soddisfazione per la condotta delle operazioni ed il contegno del comandante, degli ufficiali e dei soldati.

Ovunque, la popolazione ha manifestato con dimostrazioni il suo affetto per l'esercito.

COSTANTINOPOLI, 29. — L'agenzia di Costantinopoli a prevenire notizie esagerate sulla rissa scoppiata domenica scorsa nella Chiesa Armena, dice che mancano finora notizie ufficiali, gli uffici della Posta essendo chiusi per quattro giorni, causa la festa del Bairam.

FRIBURGO, 29. — Nella notte dal 27 al 28 corr. un incendio distrusse quasi interamente il villaggio di Broc. Trenta case furono incendiate, 48 famiglie rimasero senza ricovero e si ebbe a deplorare 4 morti.

BERLINO, 29. — Il *Reichsanzeiger* pubblica un *Promemoria* del cancelliere conte Caprivi, sui motivi che provocarono la conclusione del trattato anglo tedesco.

Questo ha per iscopo di evitare dissidi coll'Inghilterra e di viepiù assicurare il mantenimento della pace europea.

Tutte le controversie furono trattate dalla Germania e dall'Inghilterra da un solo punto di vista, quello di raggiungere un accordo mercè scambievoli concessioni, malgrado la differenza di valore dei territori che formarono l'oggetto del trattato.

Dopo la perdita di Manda, di Patta e di Lamu, da parte della Germania, la conservazione di Vitu, non avrebbe più avuto valore. Il trasferimento del protettorato dello Zanzibar all'Inghilterra, significa soltanto che questa riceve pure formalmente un'influenza che possedeva già materialmente.

Il *Promemoria* si chiude con un'esposizione del valore dell'isola di Helgoland per la Germania, dal punto di vista nazionale e militare, e coll'affermazione che il canale fra il mare del Nord e il mar Baltico acquista pieno valore, soltanto col possesso dell'isola di Helgoland.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 29 luglio 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fino corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	94,80 94,90	95,20 95,30.	— —	Ex coup. L. 2,17
RENDITA 5 0|0 2.a »	—	—	—	95,05 95,07 1|2.	95 06 1|4			— —	
detta 3 0|0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —	
detta 3 0|0 2.a »	»	—	—		— —			61 25	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860|64	»	—	—		— —			97 80	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			97 —	
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			96 50	
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			98 50	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —1	
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —	
» 4 0|0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			465 —	
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			482 —	
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			500 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			700 —2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			570 —3	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genna. 90	1000	750		— —			1790 —	
» » Romana	1 luglio 90	1000	1000		— —			1055 —4	
» » Generale	»	500	250		— —	474	476	— —5	
» » di Roma	»	500	250		— —	650		— —6	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			71 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 90	500	500		— —	475		— —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			468 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			595 —7	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			160 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —	882,50		— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —		1036	— —8	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —	270 269		— —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —		472	— » 9	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250	267	267 —	265 266		— »10	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —	220 225		— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			140 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			32 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			365 »11	
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			260 —	
» » della Piccola Borsa di Roma.	»	250	250		— —			240 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			92 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			225 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			290 5012	
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —	
» » » 4 0|0	«	250	250		— —			201 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —	

1) Ex coup. L. 12,50 — 2) Ex coup. e div. L. 23,50 — 3) Id. L. 12,50 — 4) Ex coup. L. 25 — 5) Id. L. 6,25 — 6) Id. L. 6,25 — 7) Id. L. 12 — 8) Id. L. 12,50 — 9) Ex coup. e div. L. 20 — 10) Ex coup. L. 6,25 — 11) Ex acc. div. L. 15 — 12) Ex coup. L. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 35
	Parigi	Cheques	»	»	101 15
4	Londra	90 giorni	»	»	25 31
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ETTORE STICH.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1890

Rendita 5 0|0	94 90
» 3 0|0	61 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0|0	— —
Prest. Rothschild 5 0|0	98 50
Obb. città di Roma 4 0|0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	465 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	482 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0	500 —
Az. Fer. Meridionali	700 —
» » Mediterranee	570 —
» » » certif.	560 —
» Banca Nazionale	1790 —
» » Romana	1060 —
» » Generale	478 —
Az. Banco di Roma	650 —
» Banca Tiberina	75 —
» » Ind. e Com.	483 —
» » » Certif.	475 —
» Soc. Cred. Mobil.	595 —
» » » Merid.	190 —
» » Gas stampigl.	895 —
» » Acqua Marcia st.	1070 —
» » Condot. d'ac.	272 —
» » Gen. Illumin.	220 —
» » Immobiliare	475 —
» » Molini e Magaz. Gen.	266 —
» » Tramway Om.	150 —
» » Fond. Italiana	32 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	370 —
» » Metallurgic. Italiana	320 —
» » della Piccola Borsa	245 —
» » Fondiar. Incendi	92 —
» » Fond. Vita	235 —
» » Caoutchouc	195 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	470 —
» » » 4 0|0	201 —
» » Ferroviarie	290 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.